



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 Del 06-10-26

Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ENTE GIURIDICO "ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE" DELLE SALESIANE DI DON BOSCO DI ROMA (C.F. 02501270587) DEI LOCALI UBICATI AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "ROMUALDO PARENTE", SITO IN VIALE DEGLI ALPINI N. 26 - SCANNO (ATTUALE SEDE MUNICIPALE), DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE AL SERVIZIO EDUCATIVO DI "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DEL BUON PASTORE". - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di ottobre alle ore 17:45, in modalità telematica.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'ordinamento delle autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MASTROGIOVANNI GIOVANNI	SINDACO	P
MARONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CIARLETTA ARMANDO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Assume la presidenza il Signor MASTROGIOVANNI GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario DI CRISTOFANO GIOVANNA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Premesso che nel territorio del Comune di Scanno sono attive due sezioni della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Buon Pastore", nell'edificio sito in Via Don Bosco, di proprietà dell'Associazione per l'Asilo d'Infanzia Buon Pastore di Scanno, gestite fino allo scorso giugno 2026 dalla Comunità dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma (C.F. 02501270587), che ha ottenuto il riconoscimento di Scuola Materna non statale Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, con decorrenza dall'anno scolastico 2000/2001, come da Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – Servizio per la Scuola Materna prot. n. 488/52 del 28/02/2001 (codice meccanografico AQ1A011007);

Che con nota prot. n. 74/2025 del 18/12/2025, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 9984/2025 il successivo 19/12/2025, l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma ha comunicato ufficialmente il ritiro della Comunità dalla gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Buon Pastore" di Scanno con la fine dell'anno scolastico 2025/2026 (giugno 2026);

Che pertanto, con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 5/2026 del 27/01/2026, esecutiva, l'Amministrazione comunale di Scanno ha manifestato la volontà e stabilito di:

*“- **istituire ed attivare**, nel rispetto delle previste competenze dell'Organo Consiliare, il Servizio di Scuola dell'Infanzia Paritaria Asilo Buon Pastore di Scanno (Scuola dell'Infanzia), nei locali siti in Via Don Bosco – Scanno di proprietà dell'Associazione per l'Asilo d'Infanzia Buon Pastore di Scanno, mediante acquisizione a titolo gratuito dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma del ramo d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di scuola dell'infanzia paritaria di che trattasi, svolta sulla base del riconoscimento dei requisiti di Parità L. 62/2000 ottenuto in data 28/02/2001 con decreto prot. 488/52 (codice meccanografico AQ1A011007), al fine di garantire a tutti i bambini in età dai 3 ai 6 anni il diritto di godere di pari opportunità educative, in un quadro di pluralismo culturale e in una logica di confronto e socializzazione educativo-didattica;*

*- **di gestire**, in forma autonoma e diretta, allo scopo di assicurare la piena soddisfazione della domanda dei servizi educativi per la fascia 3/6 anni, nel massimo rispetto delle scelte e degli orientamenti espressi dalle famiglie di Scanno, la Scuola dell'Infanzia Paritaria Buon Pastore di Scanno (scuola dell'Infanzia), subentrando mediante atto di acquisizione a titolo gratuito dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma del ramo d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di scuola dell'infanzia paritaria di che trattasi;*

*- **di stipulare** apposita Convenzione/contratto con l'Associazione per l'Asilo d'Infanzia Buon Pastore di Scanno, proprietaria dei locali utilizzati per le attività dell'Asilo Buon Pastore (scuola dell'Infanzia), onde conseguire la piena disponibilità dei detti locali.”;*

Che con successiva delibera di G.C. n. 23/2026 del 7/04/2026, si è provveduto a:

*“1. **...approvare** l'unito schema di contratto di comodato d'uso gratuito modale di beni immobili allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi tra questo Ente e l'Associazione per l'Asilo d'Infanzia Buon Pastore di Scanno, proprietaria dei locali individuati nelle allegate planimetrie ed individuati nel NCU del Comune di Scanno al foglio 22 particella*

1160 sub 1-2, piano primo, secondo e terzo, da adibire a Scuola pubblica paritaria "Asilo Buon Pastore" di Scanno (Scuola dell'Infanzia), previa acquisizione a titolo gratuito dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma del ramo d'azienda, svolta sulla base del riconoscimento dei requisiti di Parità L. 62/2000 ottenuto in data 28/02/2001 con decreto prot. 488/52 (codice meccanografico AQ1A011007);

*2....**autorizzare** il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – Patrimonio la sottoscrizione del contratto di comodato, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa.”;*

Che il relativo contratto di comodato (Rep. 2731/2026) è stato sottoscritto dalle parti in data 5/05/2026 e registrato presso il competente Ufficio delle Entrate di Sulmona il successivo 14/05/2026;

Che all'atto della consegna dell'immobile all'Ente comunale da parte dell'Associazione proprietaria, sono emerse una serie di carenze circa i requisiti di igienicità e sicurezza dei locali da destinare ad uso scolastico per le attività didattiche ed educative della Scuola dell'Infanzia, che rendono temporaneamente gli stessi inidonei all'uso richiesto, come verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Che conseguentemente e temporaneamente, in via d'urgenza, questa Amministrazione, allo scopo di proseguire e garantire la continuità dell'attività di **scuola dell'infanzia paritaria** sul territorio comunale, configurando tale attività come un servizio di preminente interesse pubblico e sociale per l'intera comunità locale, e consentire l'avvio delle attività didattiche nel più breve tempo possibile, intende destinare a tale servizio educativo per la prima infanzia porzione dell'edificio scolastico comunale "Romualdo Parente", sito in Viale degli Alpini n. 26 (attuale sede municipale), ed in particolare i locali ubicati al primo piano;

Vista al riguardo, la *"Relazione tecnica asseverata integrativa al certificato di agibilità n. 01 del 27.01.2014 - Utilizzo temporaneo del piano primo dell'edificio "Romualdo Parente" quale sede del servizio educativo per la prima infanzia"* Prot. 0006918 - Interno del 28-09-2026, redatta dal Responsabile del Servizio LL.PP. dell'Ente Arch. Antonio Giovannucci, che si allega **sub A)** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si attesta e certifica che: ***"SI RITIENE TECNICAMENTE COMPATIBILE E UTILIZZABILE IN VIA TEMPORANEA IL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO <ROMUALDO PARENTE> QUALE SEDE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, esclusivamente nel rispetto delle condizioni, dei limiti di affollamento e delle prescrizioni contenute nella presente relazione. La presente relazione non costituisce modifica delle risultanze della valutazione di vulnerabilità sismica esistente, non sostituisce gli interventi programmati di incremento della sicurezza e perde efficacia qualora mutino le condizioni di utilizzo, i carichi, lo stato di conservazione dell'immobile o intervengano eventi che richiedano una nuova valutazione della sicurezza."***;

Valutata la sussistenza di un rilevante interesse pubblico teso a garantire il servizio della scuola dell'infanzia paritaria ed assicurare alle famiglie del territorio la continuità educativa e didattica;

Evidenziato che l'attribuzione dei predetti locali al soggetto cessionario comporta la

necessità di una complessiva riorganizzazione logistica degli spazi interni al fine di non pregiudicare l'efficienza della macchina amministrativa;

Valutata pertanto la necessità e l'opportunità di disporre il contestuale trasferimento degli **Uffici Tributi** e degli **Uffici Demografici** (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) e **Polizia Locale**, posti al primo piano dell'immobile, presso i locali siti al **secondo e terzo piano** dello stesso Palazzo Municipale, ritenuti idonei e funzionali al regolare ricevimento del pubblico;

Considerato che la Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco, ha manifestato la volontà di proseguire, nelle more dell'adeguamento e messa a norma dell'immobile già destinato a scuola dell'infanzia Asilo Buon Pastore, in Via Don Bosco, dichiarato momentaneamente non utilizzabile e non idoneo, di proprietà dell'Associazione Asilo Buon Pastore di Scanno, nella temporanea e provvisoria gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria di Scanno, in quanto unico soggetto in possesso dei requisiti di Scuola Materna non statale Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (codice meccanografico AQ1A011007);

Ritenuto, conseguentemente, per le dette finalità, di concedere la suddetta porzione di immobile di proprietà comunale (Sede Municipale), ed in particolare i locali posti al piano primo, in comodato d'uso gratuito all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma (C.F. 02501270587), da destinarsi esclusivamente all'esercizio dell'attività di **scuola dell'infanzia paritaria**, per la durata di anni 1 (uno) rinnovabile per uguale periodo, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto;

Preso atto che la Comunità dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, con nota in data 30/09/2026, acquisita al protocollo comunale al n.6994/2026 in pari data, ha manifestato e formalizzato la volontà di proseguire temporaneamente – anche eventualmente mediante affidamento ad un operatore esterno – le attività didattiche per la Scuola dell'Infanzia Paritaria “Asilo Buon Pastore”, nelle more dell'adeguamento e sistemazione dei locali siti in Via Don Bosco da sempre utilizzati per detto servizio;

Ritenuto conseguentemente, per quanto sopra, di dover revocare la propria precedente deliberazione di questa Giunta Comunale n. 5/2026 del 27/01/2026, stante la sopravvenuta esigenza di interesse pubblico di attivare nel più breve tempo possibile il servizio educativo di Scuola dell'Infanzia Paritaria presso i nuovi locali individuati al piano primo dell'edificio scolastico comunale “Romualdo Parente”, sito in Viale degli Alpini n. 26 di Scanno, attuale sede del Municipio, ed in considerazione della manifestata volontà da parte della Comunità dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco di proseguire il detto servizio;

Richiamati:

- la [Legge n. 62 del 10/3/2000](#) recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” all'art. 1 sancisce che *“Il sistema nazionale di istruzione (...) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*;
- la [Legge n. 53 del 28/3/2003](#) recante “Delega al Governo per la definizione delle

norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” all’art. 2, co. 1, lett. c), statuisce che “*la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative (...) È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia*”;

- il Ministro della Pubblica Istruzione, così come previsto dal comma n. 636, art. 1 della Legge 296/2006, definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado;
- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 disciplina le modalità procedurali per la domanda e il mantenimento della parità scolastica;
- il servizio educativo della scuola dell’infanzia è costituito, dunque, dalle scuole pubbliche e dalle scuole paritarie private senza fine di lucro;
- la Legge della Regione Abruzzo n. 78/1978 recante la normativa regionale per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, tra le varie finalità prevede quella di realizzare ogni intervento atto a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione;

Atteso che:

- la normativa vigente, ed in particolare l’art. 1, commi 3, 4, 5 della Legge 10.3.2000, n. 62, riconosce la parità e l’accesso al finanziamento dello Stato, esclusivamente alle scuole non statali che, oltre ad averne fatta richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici così specificati dalla suddetta norma: *Comma 3 Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.*

Comma 4

La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;*
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;*
- c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;*
- d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;*
- e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;*
- f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole*

classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Comma 5

Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.”;

Visto, al riguardo, l’unito schema di contratto di comodato d’uso da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma (C.F. 02501270587);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti in particolare:

- l'art. 42 e l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL) relativi alle competenze della Giunta Comunale;
- Gli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile che disciplinano il contratto di comodato;
- Il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso ed illustrato nella premessa narrativa,

- 1. Di prendere atto che** la Comunità dell’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, con nota in data 30/09/2026, acquisita al protocollo comunale al n.6994/2026 in pari data, ha manifestato e formalizzato la volontà di proseguire temporaneamente – anche eventualmente mediante affidamento ad un operatore esterno – le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo Buon Pastore”, nelle more dell’adeguamento e sistemazione dei locali siti in Via Don Bosco da sempre utilizzati per detto servizio;
- 2. Di revocare**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 21-*quinqies* della Legge 241/1990, la precedente deliberazione di questa Giunta Comunale n. 5/2026 del 27/01/2026, in considerazione delle sopravvenute esigenze di interesse pubblico di attivare nel più breve tempo possibile il servizio educativo di Scuola dell’Infanzia Paritaria, presso i nuovi locali individuati al piano primo dell’edificio scolastico comunale “Romualdo Parente”, sito in Viale degli Alpini n. 26 di Scanno, e della manifestata volontà

della Comunità dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, di proseguire temporaneamente nella gestione del detto servizio;

3. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l'atto di indirizzo volto alla concessione in **comodato d'uso gratuito** a favore dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma (C.F. 02501270587), titolare dei requisiti di Scuola Materna non statale Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (codice meccanografico AQ1A011007), di una porzione dell'immobile di proprietà comunale (Sede Municipale) posta al piano primo, in Viale degli Alpini n.26, da destinarsi esclusivamente all'esercizio dell'attività di **scuola dell'infanzia paritaria**, per la durata di anni 1 (uno), rinnovabile per eguale periodo, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto, come da planimetrie allegate al presente provvedimento;
4. **Di approvare** l'unito schema di contratto di comodato d'uso gratuito di beni immobili **allegato sub B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi tra questo Ente e l'all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco di Roma (C.F. 02501270587), titolare dei requisiti di Scuola Materna non statale Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (codice meccanografico AQ1A011007), relativamente ai locali individuati al piano primo dell'edificio scolastico comunale "Romualdo Parente", sito in Viale degli Alpini n. 26 di Scanno, come da *"Relazione tecnica asseverata integrativa al certificato di agibilità n. 01 del 27.01.2014 - Utilizzo temporaneo del piano primo dell'edificio "Romualdo Parente" quale sede del servizio educativo per la prima infanzia"* Prot. 0006918 - Interno del 28-09-2026, redatta dal Responsabile del Servizio LL.PP. dell'Ente Arch. Antonio Giovannucci, che si allega **sub A)** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si attesta e certifica che: ***"SI RITIENE TECNICAMENTE COMPATIBILE E UTILIZZABILE IN VIA TEMPORANEA IL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO <ROMUALDO PARENTE> QUALE SEDE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, esclusivamente nel rispetto delle condizioni, dei limiti di affollamento e delle prescrizioni contenute nella presente relazione. La presente relazione non costituisce modifica delle risultanze della valutazione di vulnerabilità sismica esistente, non sostituisce gli interventi programmati di incremento della sicurezza e perde efficacia qualora mutino le condizioni di utilizzo, i carichi, lo stato di conservazione dell'immobile o intervengano eventi che richiedano una nuova valutazione della sicurezza."***;
5. **Di disporre**, per le medesime finalità di riorganizzazione degli spazi pubblici, il contestuale trasferimento degli **Uffici Tributi** e degli **Uffici Demografici** (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) e **Polizia Locale**, posti al primo piano dell'immobile, presso i locali siti al **secondo e terzo piano** dello stesso Palazzo Municipale, ritenuti idonei e funzionali al regolare ricevimento del pubblico, demandando ai competenti uffici l'esecuzione delle operazioni di trasloco in modo da ridurre al minimo il disservizio per l'utenza;
6. **Di individuare** quale Responsabile del presente procedimento il Funzionario Tecnico (E.Q.) – Responsabile del Servizio Tecnico (LL.PP.) Arch. Antonio Giovannucci, demandando allo stesso di porre in essere tutti gli atti gestionali, tecnici e amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la **sottoscrizione del contratto di comodato d'uso**, inserendo nello

stesso idonee clausole a tutela del patrimonio dell'Ente;

7. Di stabilire che le utenze (acqua, luce, gas) restino a carico del Comune concedente;

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi interessati per i successivi adempimenti di competenza;

Successivamente, attesa l'urgenza di avviare tempestivamente le procedure di trasferimento degli uffici e la stipula del contratto per garantire l'avvio delle attività scolastiche:

LA GIUNTA COMUNALE

Con unanime votazione palese, dichiara la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MASTROGIOVANNI GIOVANNI

Il Segretario
DI CRISTOFANO GIOVANNA

L'Assessore
MARONE GIUSEPPE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
--

Il Responsabile del servizio interessato D'Aloisio Davide
--

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato Giovannucci Antonio

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
--

Il Responsabile dei servizi finanziari D'Aloisio Davide
--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000.
- Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.
Scanno, li 06-10-26

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI CRISTOFANO GIOVANNA

Pubblicata il _____ Al n.ro _____

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 06-10-2026

n. 88 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

☐ Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

☐ L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI CRISTOFANO GIOVANNA

COMUNE DI SCANNO (AQ)

Scanno lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE